



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 9 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig.ra **Misso** Maria Rosaria, nata a Napoli il 30.11.1948, matr.n.17017; ex dipendente sig.ra **Chirico** Lucia, nata a Napoli il 22.08.1949, matr.n.5296; dipendenti sig.ra **Improta** Giuseppina, nata a Napoli il 07.12.1959, matr.n.17772; sig.ra **Arcopinto** Rosaria, nata a Napoli il 18.10.1963, matr.n.16383; sig. **Coppola** Fiorenzo, nato a Pozzuoli (NA) il 01.04.1952, matr.n.16985.

**Avvocato:** Napolano Gennaro, Via Medina n.63 - 80133 - Napoli -

**Oggetto della spesa:** differenze retributive, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.250991 del 09.04.2013 (prat.n.2248-2249-2250-2251-2252/2012 CC/ Avv.ra) l'ex Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.3130 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata in data 06.02.2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv. Napolano Gennaro in forma esecutiva il 08.03.2013.

Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento dei distinti ricorsi successivamente riuniti in corso di causa proposti dai dipendenti indicati in epigrafe, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli stessi ricorrenti delle differenze retributive a titolo di lavoro ordinario quantificate nel seguente modo:

- € 15.715,61 in favore di Misso Maria Rosaria;
- € 11.821,18 in favore di Chirico Lucia;
- € 21.589,42 in favore di Improta Giuseppina;
- € 15.900,04 in favore di Arcopinto Rosaria;
- € 16.444,31 in favore di Coppola Fiorenzo;

oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun componente del credito fino al soddisfo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

Giova specificare che i suddetti ricorsi sono stati promossi sulla base di sentenza di accertamento passata in giudicato del Tribunale di Napoli n.13629 del 03.05.2007, con la quale il Giudice del Lavoro aveva così stabilito:

*"1) in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del profilo professionale di "addetto a macchine complesse" rientrante nella V qualifica funzionale in conseguenza delle mansioni svolte riconducibili al detto profilo professionale ed in applicazione della Delibera di G.R. n.1469 del 03.03.2000 e quindi con decorrenza da tale ultima data....;*

*2) per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati sia giuridicamente che economicamente nel profilo professionale sopra indicato fin dal 03.03.2000 con attribuzione delle conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separata sede a decorrere dal 03.03.2000....;"*

Pertanto, con la decisione n.3130/2013 il Tribunale di Napoli ha esclusivamente quantificato le somme dovute ai ricorrenti in esecuzione della sentenza n.13629/2007. Si legge infatti in parte motiva di detto giudizio: *"L'oggetto della presente controversia ha un tema decidendum obbligato essendo esso afferente esclusivamente alla quantificazione delle somme dovute spettanti ai ricorrenti sulla base della condanna generica contenuta nella sentenza sopra citata."*

Il Tribunale di Napoli ha, altresì condannato la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dei ricorrenti di metà delle spese processuali liquidate in tale misura ridotta in complessivi € 12.500/00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'procuratore anticipatario avv. Napolano Gennaro.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale in data 12/07/2013 e 15/07/2013, ad istanza rispettivamente dell' Avv. Napolani Gennaro e delle dipendenti Sig.re Misso Maria, Chirico Lucia, Improta Giuseppina, Arcopinto Rosaria e del Sig. Coppola Fiorenzo in virtù della sentenza n. 3130 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. n. 588090 del 20.08.2013 e n. 793848 del 20.11.2013 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv Napolano Gennaro e delle/dei dipendenti sopra citati in virtù della sentenza summenzionata. Inoltre, si rappresenta che gli atti di pignoramento delle dipendenti Chirico Lucia, Improta Giuseppina, Arcopinto Rosaria e del Sig. Coppola Fiorenzo sono state oggetto di procedura esecutiva, conclusasi con relativa ordinanza di assegnazione, così come di seguito elencato:

Chirico Lucia: importo assegnato €. 15.377,40;

Improta Giuseppina: importo assegnato €.27.210,54;

Arcopinto Rosaria: importo assegnato €.20.276,99

Coppola Fiorenzo: importo assegnato €. 21.003,79

#### DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;

- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301925 del 02/05/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.3130 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata in data 06.02.2013 e notificata in forma esecutiva il 08.03.2013.

**TOTALE DEBITO**

**€ 137.747,42**

Dipendente sig.ra **Misso** Maria Rosaria, matr.n.17017;

- |                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| • importo lordo a titolo di differenze retributive | € 15.715,61        |
| • Interessi legali maturati al 25.07.2014          | € 2.097,17         |
| <b>sub totale</b>                                  | <b>€ 17.812,78</b> |
| • Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione     | € 5.543,38         |

Dipendente sig.ra **Chirico** Lucia, matr.n.5296;

- |                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| • importo lordo a titolo di differenze retributive | € 11.821,18        |
| • Interessi legali maturati al 25.07.2014          | € 1.612,66         |
| <b>sub totale</b>                                  | <b>€ 13.433,84</b> |
| • Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione     | € 4.169,68         |

Dipendente sig.ra **Improta** Giuseppina, matr.n.17772;

- |                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| • importo lordo a titolo di differenze retributive | € 21.589,42        |
| • Interessi legali maturati al 25.07.2014          | € 2.885,57         |
| <b>sub totale</b>                                  | <b>€ 24.474,99</b> |
| • Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione     | € 7.615,23         |

Dipendente sig.ra **Arcopinto** Rosaria, matr.n.16383;

- |                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| • importo lordo a titolo di differenze retributive | € 15.900,04        |
| • Interessi legali maturati al 25.07.2014          | € 2.885,57         |
| <b>sub totale</b>                                  | <b>€ 18.785,61</b> |



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9  
(Punto 3 del dispositivo)

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 5.608,42

Dipendente sig. **Coppola** Fiorenzo , matr.n.16985;

- importo lordo a titolo di differenze retributive € 16.444,31
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 2.198,77

**sub totale € 18.643,08**

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 5.800,41
- Competenze per spese legali Avv. Napolano Gennaro € 15.860,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

#### Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.250991 del 09.04.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.3130 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata in data 06.02.2013 e notificata in forma esecutiva il 08.03.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis





# Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0250991 09/04/2013 09,09  
Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Assegnatorio: A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Organi e

Classifico: 4.1.1



CC 2248-2249-2250-2251-2252/12

N. Pratica: Trasmissione sentenza n.3130/13 resa dal Tribunale di  
Napoli -sezione Lavoro nei confronti di Misso Maria Ro-  
saria + altri

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Niceforo

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81  
80132 NAPOLI

N. Amprasa  
Giovanna  
de Falco  
15/11/13  
P

2 copie Es. proc. <sup>RS</sup>  
2 copie Es. att

TRIBUNALE DI NAPOLI  
1<sup>a</sup> Sezione Lavoro Prov.

7/2/2013  
Napolano

3130

COPIA

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA<br>A.G.C. 01 SETTORE 01                             |
| 3953 - 8 MAR 2013 <i>Dur</i>                                                        |
| UFFICIO SMISTAMENTO POSTA<br>RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI<br>Napoli - Via S. Lucia, 81 |

1/1064

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, all'udienza di discussione del 5 febbraio 2013, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 45713/2011 R.G.L. per l'anno 2011 cui sono stati riuniti i giudizi aventi nn.rr.gg. 45714/2011, 45715/2011, 45716/2011, 45717/2011 vertenti

**TRA**

**MISSO MARIA ROSARIA, CHIRICO LUCIA, IMPROTA GIUSEPPINA, ARCOPINTO ROSARIA, COPPOLA FIORENZO**, tutti rapp.ti e difesi, giusta procura rilasciata a margine di ciascun ricorso, dall'Avv.to Gennaro Napolano e tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Medina n.63 presso lo studio dell'avv.to Ettore Iannella di quest'ultimo Manzoni n. 132

- **ricorrente** -

**E**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ALBA DI LASCIO, in virtù di procura generale ad lites n.35093 del 24.09.2002 e provvedimento di incarico unitamente al quale è elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- **convenuta** -

**OGGETTO** : quantificazione somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato

**Motivi in fatto ed in diritto della decisione**

I ricorrenti indicati in epigrafe con distinti ricorsi, poi riuniti, tutti depositati in data 10.11.2011 convenivano in giudizio la Regione Campania evidenziando quanto segue:

- di essere dipendenti di ruolo della Giunta Regionale Campania con assunzione avvenuta nelle distinte date indicate in ciascun ricorso;
- di avere adito in data 20.3.2006 il Tribunale di Napoli per far accertare il loro diritto all'attribuzione della V qualifica funzionale della normativa di settore;
- che con sentenza n.13629 del 3.5.2007 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva così stabilito:

" 1) in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del profilo professionale di "addetto a macchine complesse" rientrante nella V qualifica funzionale in conseguenze delle mansioni svolte riconducibili al detto profilo professionale ed in applicazione della Delibera di G.R. n.1469 del 3.3.2000 e quindi con decorrenza da tale ultima data....;

2) per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati sia giuridicamente che economicamente nel profilo professionale sopra indicato fin dal 3.3.2000 con attribuzione delle conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separata sede a decorrere dal 3.3.2000....;

3) *rigetta ogni altra domanda*";

- che avverso tale ultima statuizione la Regione Campania aveva proposto impugnazione ma la Corte di Appello con sentenza n. 4605 del 16.6.2011-13.8.2011 aveva dichiarato improcedibile l'appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Tanto premesso i ricorrenti evidenziato che il presente giudizio era proposto esclusivamente per la quantificazione delle somme dovute concludevano chiedendo la condanna dell'Istituto convenuto a pagare, in loro favore, le seguenti somme complessive:

di € 27.289/82 dei quali € 15.715,61 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **MISSO MARIA ROSARIA**,

di € 21.470/46 dei quali € 11.821,18 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **CHIRICO LUCIA**,

di € 38.983/40 dei quali € 21.589,42 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **IMPROTA GIUSEPPINA**,

di € 27.494/85 dei quali € 15.900,04 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **ARCOPINTO ROSARIA**,

di € 28.312/02 dei quali € 16.444,31 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **COPPOLA FIORENZO**,

con vittoria di spese, competenze ed onorari.

La Regione Campania si costituiva, intempestivamente, con memoria depositata in data 17.7.2012 e resisteva alla domanda, contestando le motivazioni sottese alla sentenza del giudice d'appello e ribadendo i motivi contenuti nell'atto di appello giudizio poi volutamente non coltivato. Parte convenuta, pertanto, concludeva chiedendo di rigettare la domanda.

L'oggetto della presente controversia ha un thema decidendum obbligato essendo esso afferente esclusivamente alla quantificazione delle somme dovute spettanti ai ricorrenti sulla base della condanna generica contenuta nella sentenza sopra citata.

Conseguentemente tutte le eccezioni formulate dalla resistente Regione che attengono al merito della questione giuridica non possono essere esaminate essendo queste già state sottoposte ad un vaglio giudiziale conclusosi con una pronuncia passata in cosa giudicata; è precluso, pertanto, allo scrivente, per effetto del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, ogni ulteriore accertamento che implichi un riesame delle questioni interpretative già vagliate dall'A.G..

Come detto in premessa, con la sentenza del 3.5.2007 n.13629 il Tribunale di Napoli pronunciandosi sul ricorso proposto dai ricorrenti in data 20.3.2006 aveva così stabilito:

*" 1) in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del profilo professionale di "addetto a macchine complesse" rientrante nella V qualifica funzionale in conseguenze delle mansioni svolte riconducibili al detto*

*profilo professionale ed in applicazione della Delibera di G.R. n.1469 del 3.3.2000 e quindi con decorrenza da tale ultima data.....;*

*2) per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati sia giuridicamente che economicamente nel profilo professionale sopra indicato fin dal 3.3.2000 con attribuzione delle conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separata sede a decorrere dal 3.3.2000.....;*

*3) rigetta ogni altra domanda";*

Lo scrivente, in relazione alla domanda relativa alla sorta capitale per differenze retributive maturate per lavoro ordinario ha, quindi, solo il compito di quantificare il dovuto da calcolarsi tenendo conto delle differenze della retribuzione prevista per l'inquadramento inferiore e quella prevista per coloro che hanno maturato il diritto ad all'attribuzione del profilo professionale di "addetto a macchine complesse" rientrante nella V qualifica funzionale in applicazione della Delibera di G.R. n.1469; il tutto con decorrenza dal 3.3.2000 alla data di proposizione del ricorso del giudizio di quantificazione, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.

Può dunque accogliersi la domanda dei ricorrenti con riferimento alle differenze maturate a titolo di lavoro ordinario quantificati nel seguente modo:

€ 15.715,61 in favore di **MISSO MARIA ROSARIA,**

€ 11.821,18 in favore di **CHIRICO LUCIA - ,**

€ 21.589,42 in favore di **IMPROTA GIUSEPPINA,**

€ 15.900,04 in favore di **ARCOPINTO ROSARIA,**

€ 16.444,31 in favore di **COPPOLA FIORENZO,**

Tali somme, tenuto conto del fatto che i conteggi sviluppati dai ricorrenti nei distinti ricorsi poi riuniti, appaiono correttamente formulati e privi di errori di calcolo e tenuto conto, altresì, che sulla somma capitale nulla è stato specificamente controdedotto dalla Regione Campania, le differenze retributive spettanti per lavoro ordinario svolto vanno, conseguentemente, calcolate nella misura appena indicata per ciascun ricorrente.

Non possono essere, invece, riconosciute le differenze a titolo di lavoro straordinario , di rivalutazione su lavoro straordinario ed interessi legali su lavoro straordinario perché nella sentenza n.13269/07 (dr. Cilenti) alcunché si dice sulla debenza di differenza di somme a titolo di lavoro straordinario (diritto che matura, peraltro, in presenza di una prova rigorosa fornita dalla parte attrice come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza).

Va ricordato che l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo" (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21012 nonché Cass. 7411/2004, Cass. 11 novembre 2003 n. 16959; Cass. 24 marzo 2001 n. 4304); nella fattispecie il giudicato sul lavoro straordinario non si è formato ed anzi nella sentenza n.13269/07 tale problematica, come detto, non è stata affrontata anche perché non oggetto di quel giudizio.



Del resto, ha stabilito una sentenza della III sezione civile della Corte di Cassazione (n. 8379 del 07 aprile 2009): "il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica" (In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 8 gennaio 2007 n. 67).

Nel caso in esame in relazione alle differenze per lavoro straordinario si invocano somme riguardanti una diversa questione giuridica e non la medesima questione come ritiene la Cassazione con la sentenza n.8379/09.

A nulla vale quindi invocare il principio di non contestazione che riguarda esclusivamente "i fatti non contestati" nel concetto tecnico dei quali non rientra lo sviluppo dei conteggi.

Quanto agli interessi ed alla rivalutazione la doglianza specifica della Regione Campania appare fondata: al riguardo va, infatti, precisato che l'art. 22 comma 36 della legge 724/94 ha previsto, infatti, che l'art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 trova applicazione anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici.

Nel caso in esame trattasi certamente di crediti derivanti da un rapporto di pubblico impiego sia pure di tipo privatizzato e, pertanto, ai pubblici dipendenti può essere risarcito il danno da ritardato pagamento solo quando gli indici ISTAT superino il saggio legale degli interessi, fattispecie che non si è verificata per il periodo per cui è causa.

Vanno, quindi, riconosciuti, sulla somma capitale riconosciuta e relativa alle differenze maturate a titolo di lavoro ordinario soltanto gli interessi legali via via maturati da ricalcolare in modo corretto dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo.

Le spese per metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda l'altra metà delle spese può essere compensata.

#### P.Q.M.

Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 5.2.2013 nella causa vertente tra MISSO MARIA ROSARIA, CHIRICO LUCIA, IMPROTA GIUSEPPINA, ARCOPINTO ROSARIA, COPPOLA FIORENZO e REGIONE CAMPANIA rigettando ogni altra e diversa domanda, così provvede:

- a) Accoglie, parzialmente, la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme:

€ 15.715,61 in favore di **MISSO MARIA ROSARIA**,

€ 11.821,18 in favore di **CHIRICO LUCIA -**,

€ 21.589,42 in favore di **IMPROTA GIUSEPPINA**,

€ 15.900,04 in favore di **ARCOPINTO ROSARIA**,

€ 16.444,31 in favore di **COPPOLA FIORENZO**,

oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;

- b) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti di metà delle spese processuali che vengono liquidate in tale misura ridotta in complessivi euro 12500/00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, li 5.2.2013

Il Giudice  
dott. Federico Bile

Tribunale di Napoli  
Il sottoscritto  
pronuncia  
Napoli, \_\_\_\_\_  
6 feb. 2013  
La sentenza è stata  
5-7-2013  
Il Cancelliere  
IL FIDELIARIO  
FIDELIARIO

AVV. GENNARO NAPOLANO  
c/o Studio Legale Avv. Ettore Iannella  
Via Medina n. 63 - 80133 Napoli  
Tel. e Fax 082746456  
E-Mail:studionapolano@tiscali.it

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'Avv. Gennaro Napolano, ut in epigrafe, Io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Napoli, ho  
notificato per legale scienza, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, copia  
dell'antescritta Sentenza "in formula esecutiva" a:

- Regione Campania, in persona del Presidente - legale rapp.te p.t. - dom.to per la  
carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, ivi consegnandola nelle mani di

to U.  
desti  
dell'impr.

Collechio Silvana  
- 8 MAR 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO

**Sentenza del Tribunale di Napoli**  
**Numero 3130/2013**  
**Dipendenti Arcopinto Rosaria + 4**  
**Avvocato Napolano Gennaro**

|                   |        |           |                  |
|-------------------|--------|-----------|------------------|
| Diritti e onorari |        |           | 12.500,00        |
|                   |        |           | 12.500,00        |
| CPA               | 4%     | 12.500,00 | <u>500,00</u>    |
|                   |        |           | 13.000,00        |
| IVA               | 22%    | 13.000,00 | 2.860,00         |
| TOTALE FATTURA    |        |           | <b>15.860,00</b> |
| RITENUTA          | 20,00% | 12.500,00 | 2500,00          |
| NETTO A PAGARE    |        |           | 13.360,00        |